

Il diritto di reclamo

Autor(en): **Bolzani, Antonio**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista Militare Ticinese**

Band (Jahr): **5 (1932)**

Heft 6

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-239892>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

RIVISTA MILITARE TICINESE

ORGANO DELLA SOCIETÀ CANTONALE TICINESE DEGLI UFFICIALI
ESCE OGNI DUE MESI

Redazione: Ten. Col. A. BOLZANI

Amministrazione: Capit. CARLO ARNOLD, Lugano - Tel. 1, 21 — Conto Chèque postale N. 1a 53.

ABBONAMENTI: Per un anno: nella Svizzera Fr. 3.—.

Il diritto di reclamo

Una facoltà ammessa dai nostri ordinamenti militari, che con molta probabilità non è conosciuta dalle armate estere, è quella *del reclamo*.

È prevista dagli articoli 47 e seguenti del regolamento di servizio 1900-1908 che è tuttora in vigore ed è contenuta anche nel nuovissimo regolamento 1932, in corso di stampa.

Siccome il regolamento 1900-1908 non pone i limiti entro i quali il diritto di reclamo può esercitarsi, si deve concludere con questo paradossale: che è lecito reclamare per qualsiasi motivo e in qualsiasi occasione: contro gli ordini di servizio e le loro applicazioni; contro il programma di lavoro e il suo svolgimento; contro il vitto, l'alloggio, le misure sanitarie, i camerati, i superiori.... e chi più ne ha più ne metta.

Unica restrizione è quella che il reclamo sia conveniente nella forma. Si può dunque dir cora di tutto pur che la forma sia castigata.

Questo gioiello di diritto non è che una delle tante concessioni che noi svizzeri abbiamo sempre fatto e continuiamo a fare a quei mal sani principi della democrazia ad oltranza, in virtù o disgrazia dei quali non è e non sarà mai permesso, per esempio, di accettare il verbo o il fatto di chi detiene l'autorità senza criticare, senza discutere, senza malignare; in sostanza, senza menomare la forza e il prestigio di colui che ha ordinato o ha deciso.

Va notato che la facoltà di reclamare prevista dal regolamento di servizio è ben altra cosa del diritto garantito al milite punito disciplinarmente di aggravarsi contro la pena inflittagli; prescrizione, questa,

contenuta nel vecchio e nel nuovo codice penale militare. Il primo caso prospetta la possibilità di discutere e sindacare cose, fatti e uomini: vale a dire la materia tutta del servizio militare, anche se il caso lamentato non ha per il reclamante che un interesse indiretto; mentre il secondo caso ha forza di un vero e proprio appello che — a malgrado il necessario rigorismo militare — deve pur esser consentito, dato il rapporto strettamente privato e personale tra il fatto appellato e l'estensore del reclamo.

Circa la pratica del diritto di reclamo debbo dire — per l'esperienza dei miei ventisei anni di servizio — che una volta era assai meno conosciuto e in uso che non al giorno d'oggi.

Quando io era tenente, esisteva un momento solo in cui era lecito affacciare un reclamo. Questo momento incominciava colla interpellanza che il capitano faceva alla Compagnia prima del licenziamento, diretta a sapere se qualcuno avesse degli aggravi speciali da portare innanzi e finiva con qualche lagnanza di poco conto, che si liquidava sul tamburo.

Ora invece che siamo diventati più evoluti e scoppiamo di democrazia, i reclami incominciano a diventare abbastanza frequenti e allungano la coda anche fuori del servizio.

Fra tutti, i reclami più antipatici e dannosi sono quelli che gli ufficiali — specie i più giovani — portano contro l'operato di un superiore. Sono dannosi perchè intaccano il principio di autorità, che è la pietra angolare dell'edificio militare.

Da un reclamo, sia pure infondatissimo, contro un superiore, la personalità del capo esce sempre diminuita.

Infatti è così: se anche il reclamo non viene ammesso e il subalterno riceve una lavata di capo, resta sempre il gesto del reclamante, che è una specie di maliziosa e saporita ribellione; resta negli incarti il foglio del reclamo, colla sua brava firma in calce che pare un sogghigno e resta, purtroppo, il fastidio e la nausea di chi, avendo subito il reclamo, ha dovuto giustificarsi e darsi intorno per ricostruire prove e fatti a mezzo dei quali ristabilire la propria autorità.

Ma si sa che una autorità ristabilita non è più così schietta come una autorità genuina.

Il reclamo contro l'operato del superiore era, all'epoca della mia gioventù, assolutamente sconosciuto e se oggi incomincia a verziare, la ragione va cercata, anche, nella mentalità della gioventù novecento che si scosta sensibilmente dalla mentalità della gioventù di un quarto di secolo fa.

Ai miei tempi, di quando avevo una riga sul berretto, il capitano era un uomo in gambe rispettato e un poco temuto, come un padre giusto ma austero. Quando alzava la voce o comandava, non c'era Cristi: bisognava star lì e non fiatare, anche se ci pareva avesse torto. Il maggiore o il Comandante di Reggimento erano, poi, una sorta di semidei avvolti in una nube azzurrina che aumentava sensibilmente il distacco creato dalla scala gerarchica.

Pensare, nel 1908 o nel 1909, di fare un reclamo contro il capitano o contro il maggiore, era roba da pazzi. *Ipse dixit*, e si tirava innanzi anche se il superiore con quello che aveva detto o fatto ci aveva ferito nell'amor proprio. Allora si poneva in cima al pensiero e alla azione il rispetto assoluto e indiscutibile del superiore e l'obbedienza che gli si doveva per il grado, l'autorità e l'esperienza. E le cose filavano.

Filano anche oggi, ma la gramigna dei reclami, che incomincia a germogliare, non mi piace, perchè è un brutto segno. Finirà, se non la si estirpa, a compromettere tutta la buona seminazione.

Potrei citare parecchi esempi di reclami recenti che attestano che il principio di autorità non è più compreso come una volta, ma preferisco passare oltre.

Riporterò soltanto una frase tristissima e oltremodo sconveniente che era contenuta in un recente reclamo di un tenente contro il suo Comandante di Compagnia: « So bene che questo reclamo sarà respinto, ma ho voluto farlo ugualmente e per iscritto, perchè lo scritto resta e le parole volano e perchè godo che il capitano sappia che ho ricorso contro di lui e sappia, inoltre, cosa io penso sul suo conto.. »

Se queste parole fossero state scritte una volta, il tenente protestante poteva contare di aver finito di cingere la sciabola.

Naturalmente anche stavolta il tenente ha avuto il fatto suo, ma il reclamo c'è stato e tutte le considerazioni che ho esposte qui sopra si hanno per dimostratissime.

Per finire dirò che in tutta la mia non breve carriera militare, anche quando ho subito dei gravi torti, non ho mai reclamato, perchè sono intimamente convinto che chi è dalla parte della ragione e tiene fede ad un solo imperativo (il proprio dovere) finisce sempre col trionfare. Se poi non trionfa, ha la soddisfazione di vedere le... *zucche salire a galla*, il che è sempre un bel spettacolo.

Ten. Col. ANTONIO BOLZANI.